

Condizioni generali di assicurazione

UBS Basic Card, UBS Classic / Standard Card, UBS key4 standard card,
UBS Gold Card e UBS key4 premium card

Comunicazione ai clienti ai sensi della LCA

Le seguenti informazioni destinate ai clienti forniscono una breve e chiara panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto principale del contratto di assicurazione (art. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA).

A. CHI SONO I PARTNER CONTRATTUALI?

UBS Switzerland AG (UBS), in qualità di emittente di carte di credito, ha concluso un contratto di assicurazione collettiva con EUROP ASSISTANCE (SVIZZERA) ASSICURAZIONI SA, attraverso il quale concede alle persone assicurate determinati diritti alle prestazioni per le carte indicate nelle condizioni assicurative.

B. CHI SONO LE PERSONE ASSICURATE?

Le persone assicurate risultano dalla corrispondente definizione (art. i.1) delle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

C. CHI È L'ASSICURATORE?

L'assicuratore è EUROP ASSISTANCE (SVIZZERA) ASSICURAZIONI SA (di seguito EUROP ASSISTANCE) con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, fatta eccezione per l'assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo, per le quali l'assicuratore è GENERALI Assicurazioni generali SA (di seguito GENERALI) con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera.

D. QUALI RISCHI SONO ASSICURATI E QUAL È LA PORTATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA?

I rischi assicurati e la portata delle prestazioni assicurative nell'ambito della copertura assicurativa sono regolamentati nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA).

La natura dell'assicurazione per l'assicurazione UBS Basic Classic, Gold e UBS key4 cards Plus è l'assicurazione danni.

E. QUALI PRINCIPALI ESCLUSIONI VENGONO APPLICATE ALL'ASSICURAZIONE?

– Eventi che si sono già verificati al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio, o eventi il cui verificarsi appariva evidente per la persona assicurata al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio.

– Misure e costi che non sono stati ordinati o autorizzati da EUROP ASSISTANCE.

– Eventi connessi alla partecipazione ad azioni pericolose, i cui rischi sono ben noti.

– Eventi connessi a pandemie ed epidemie.

– Rinuncia o interruzione da parte dell'organizzatore.

Questo elenco si riferisce solo ai casi di esclusione più frequenti. Ulteriori casi di esclusione sono regolamentati nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e nella LCA.

F. CHI PAGA IL PREMIO?

UBS Switzerland AG paga i premi dovuti in qualità di partner contrattuale assicurativo e di contraente delle coperture assicurative incluse nelle carte di credito.

G. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLA PERSONA ASSICURATA?

– La persona assicurata deve soddisfare senza limitazione i propri obblighi di comunicazione, di informazione degli impegni legali e contrattuali e degli obblighi di condotta (ad es. l'obbligo di comunicare immediatamente eventuali danni a EUROP ASSISTANCE).

– È tenuta a fare tutto ciò che è in suo potere per contenere l'entità del danno e contribuire a chiarirne la causa (ad es. incoraggiando terzi e persone assicurate a trasmettere a EUROP ASSISTANCE documenti, informazioni e quanto necessario all'accertamento dei danni).

– Se è stato versato un anticipo di spesa, la persona assicurata deve rimborsare a EUROP ASSISTANCE l'importo dell'anticipo entro trenta giorni.

Questo elenco si riferisce solo agli obblighi più frequenti. Altri obblighi sono disciplinati nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e nella LCA.

Se in caso di danno la persona assicurata viola i propri obblighi, EUROP ASSISTANCE e GENERALI possono rifiutare o ridurre le loro prestazioni.

H. QUANDO INIZIA E SI CONCLUDE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE?

La copertura assicurativa inizia con l'emissione della Carta di credito UBS e termina alla scadenza della carta o con lo scioglimento del contratto per carta di credito (disdetta da parte di UBS o della persona assicurata) o con la disdetta delle polizze collettive tra UBS ed EUROP ASSISTANCE/GENERALI.

I. COME VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

Gli assicuratori elaborano i dati personali risultanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per la determinazione del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni connesse alla fornitura delle prestazioni connesse al contratto di assicurazione, per analisi statistiche, per sondaggi sulla soddisfazione dei clienti e per scopi di marketing e pubblicitari. È eventualmente consentito inoltrare tali dati a terzi coinvolti in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, e ad altre società del Gruppo GENERALI, creditori ipotecari, autorità e avvocati.

EUROP ASSISTANCE e GENERALI sono autorizzate a procurarsi e trattare i dati di terzi coinvolti direttamente necessari per l'elaborazione dei contratti e alla gestione dei danni e a prendere visione degli atti ufficiali. Se ciò è necessario per la concessione delle prestazioni assicurative, le persone assicurate si impegnano a presentare per iscritto il relativo consenso all'acquisizione o all'elaborazione dei dati e, in relazione a un evento assicurato, a esonerare il personale medico curante dall'obbligo di segretezza nei confronti degli assicuratori.

I dati saranno conservati da EUROP ASSISTANCE / GENERALI in formato elettronico o fisico, in forma protetta e confidenziale. Essi devono essere conservati per almeno i dieci anni successivi allo scioglimento del contratto o alla liquidazione di un caso di sinistro. Il contraente e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni richieste dalla legge in merito all'elaborazione dei dati che li riguardano. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili in:

www.europ-assistance.ch/ch-de/vertraulichkeitserklarung
www.generalich.it/allgemein/footnote/datenschutz

Condizioni generali di assicurazione

In base alle polizze collettive stipulate con UBS Switzerland AG (UBS), EUROP ASSISTANCE (Svizzera) ASSICURAZIONI SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon (di seguito denominata EUROP ASSISTANCE), e GENERALI Assicurazioni Generali SA, con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon (di seguito denominata GENERALI) forniscono una copertura assicurativa in tutto il mondo nell'ambito delle condizioni generali di assicurazione per quanto riguarda le componenti assicurative elencate.

EUROP ASSISTANCE è la società di assicurazione delle seguenti coperture:

- copertura assicurativa della franchigia per l'auto noleggiata (CDW);
- garanzia del miglior prezzo.

GENERALI è la società di assicurazione delle seguenti coperture:

- assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo.

i. Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

1. Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende alle seguenti persone (di seguito dette «assicurati» o «persone assicurate»:

- titolare di una Carta di credito UBS (carta di credito o carta) non disdetta;
- persone conviventi nella stessa economia domestica della persona assicurata;
- figli minorenni non conviventi nella stessa economia domestica.

2. Campo di validità territoriale

Le assicurazioni sono valide in tutto il mondo qualora non sia previsto un campo di validità differente nella sezione «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto ii).

3. Inizio, durata e fine del rapporto di assicurazione

La copertura assicurativa vale a partire dall'emissione della Carta di credito UBS e cessa con la scadenza della carta o con la risoluzione del contratto per carta di credito (disdetta da parte di UBS o dell'assicurato) oppure con la disdetta delle polizze collettive tra UBS e EUROP ASSISTANCE/GENERALI.

4. Accettazione delle CGA / Certificato d'assicurazione

Apponendo la sua firma sulla carta e / o mediante l'utilizzo della stessa, l'assicurato conferma di aver ricevuto, letto, compreso e riconosciuto come vincolanti le CGA.

5. Presupposti fondamentali per la prestazione assicurativa

La protezione assicurativa vale solo per i viaggi e oggetti privati. Affinché la persona assicurata, nel momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbia diritto alla prestazione assicurativa, oltre agli eventuali altri obblighi secondo quanto previsto dal punto i 6, nonché secondo quanto previsto dalle «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto ii), deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del sinistro:

- prova del sinistro (i moduli di denuncia del sinistro possono essere richiesti a EUROP ASSISTANCE; confronta punto i 13);
 - prova dell'esistenza di un contratto di carta di credito valido tra l'assicurato e UBS (numero della carta di credito);
 - su richiesta, prova del carattere privato del viaggio / dell'automezzo a noleggio o dell'uso privato dell'oggetto acquistato;
 - in aggiunta per l'assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo: prova che le spese del viaggio (dedotto un eventuale anticipo versato in contanti pari al massimo il 20% delle spese di viaggio) siano state pagate con la Carta di credito UBS;
 - prova che l'assicurato abbia pagato almeno il 50% del noleggio dell'automezzo risp. dell'oggetto acquistato con una Carta di credito UBS valida.
 - L'attestazione del pagamento è valida anche in caso di registrazione della carta attraverso il cosiddetto digital wallet.
- I documenti necessari devono essere fatti pervenire a EUROP ASSISTANCE (confronta punto i 13).

6. Obblighi in caso di sinistro

- 6.1. La persona assicurata è tenuta ad adempiere a tutti i propri obblighi di comunicazione, informazione o comportamento contrattuali o di legge (tra gli altri, l'immediata denuncia dell'evento assicurato all'indirizzo indicato al punto i 13).
- 6.2. La persona assicurata ha l'obbligo di fare tutto ciò che possa contribuire a limitare ed accertare il danno.
- 6.3. Se il sinistro si è verificato in seguito a una malattia o a una lesione, la persona assicurata deve fare in modo che i medici curanti vengano liberati dall'obbligo del segreto professionale nei confronti di EUROP ASSISTANCE / GENERALI.
- 6.4. Qualora la persona assicurata abbia il diritto di far valere anche nei confronti di terzi prestazioni erogate da EUROP ASSISTANCE / GENERALI, essa è tenuta a salvaguardare tale diritto e a cederlo a EUROP ASSISTANCE / GENERALI.

7. Violazione degli obblighi

Se la persona assicurata viola i propri obblighi in caso di sinistro, EUROP ASSISTANCE e GENERALI hanno il diritto di rifiutare o ridurre le prestazioni.

8. Eventi non assicurati

- 8.1. Il diritto alla prestazione non sussiste se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio o se la persona assicurata poteva già prevederlo al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio.
- 8.2. Non sono assicurati gli eventi causati dalla persona assicurata nei seguenti modi:
 - abuso di alcol, stupefacenti o farmaci;
 - partecipazione attiva a scioperi o disordini;
 - a gare e allenamenti con veicoli a motore o barche;
 - partecipazione ad azioni rischiose nel corso delle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo;
 - commettendo azioni / omissioni intenzionali o per colpa grave;
 - commettendo reati, delitti o nel tentativo di compierli.
- 8.3. Le spese connesse ad un evento assicurato, come ad es. i costi per il rimpiazzamento delle cose assicurate o quelli per scopi di polizza, non sono assicurate a meno che le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» non contengano disposizioni in altro senso (confronta punto ii).
- 8.4. Danni dovuti a:
 - eventi bellici o terroristici e disordini di qualsiasi tipo e relative misure intraprese per contrastarli;
 - epidemie, pandemie o quarantene nel Paese di domicilio o all'estero;
 - terremoti o catastrofi naturali nel Paese di domicilio e accadimenti generati da sostanze atomiche, biologiche o chimiche nel Paese di domicilio o all'estero.
- 8.5. Non sono assicurate le conseguenze derivanti da disposizioni delle autorità, come ad es. sequestri patrimoniali, arresto o divieto di lasciare il Paese.
- 8.6. Rinuncia o interruzione da parte dell'organizzatore: se l'organizzatore del viaggio (tour operator, azienda dei trasporti azienda di autonoleggio, ecc.) non è in grado di fornire tutte o una parte delle prestazioni contrattuali, annulla o interrompe il viaggio e anche se queste modifiche sono da ricondursi a disposizioni ufficiali.
- 8.7. Gli eventi in relazione al grounding o all'insolvenza della compagnia aerea o all'insolvenza del tour operator.
- 8.8. I viaggi che non possono aver luogo in seguito a misure di restrizione della libera circolazione di persone e merci in singoli casi o in generale prese da uno o più Stati o per altre cause di forza maggiore.

9. Definizioni

- 9.1. Viaggio
Un viaggio dura al massimo 91 giorni, comprende almeno un pernottamento al di fuori del consueto luogo di domicilio, oppure deve comprendere un viaggio di andata e ritorno, con una distanza di oltre 30 km dal domicilio.
- 9.2. Malattia grave / Conseguenze gravi di un infortunio
Una malattia o un infortunio sono considerati gravi se è necessario ricorrere a un ricovero ospedaliero (almeno un pernottamento) e a ulteriori trattamenti, se il medico impone un'incapacità al lavoro di almeno tre giornate lavorative o attesta per iscritto che la persona è assolutamente impossibilitata a viaggiare.
- 9.3. Persone prossime
Sono considerate persone prossime:
 - i parenti (coniuge, genitori, fratelli, figli, cognati, nipoti, suoceri, generi, nuore e nonni);
 - il / la compagno / a di vita, nonché i suoi genitori e figli;

- persone responsabili della cura di figli minorenni e di parenti bisognosi di cure;
- amici molto intimi, con i quali intercorrono contatti frequenti.

9.4. Mezzi di trasporto pubblici

Vengono considerati mezzi di trasporto pubblici i mezzi di trasporto che circolano con regolarità in base ad un orario e per l'utilizzo dei quali è necessario essere in possesso di un biglietto. I taxi e le macchine a noleggio non rientrano in tale definizione.

9.5. Valori

Vengono considerati valori il denaro contante, le carte di credito, i titoli, i libretti di risparmio, i metalli preziosi (sotto forma di riserve, lingotti o merce), le monete, le medaglie, le pietre preziose e le perle non incastonate.

10. Assicurazione multipla / Sussidiarietà

In caso di assicurazione multipla, EUROP ASSISTANCE / GENERALI erogano le proprie prestazioni in modo sussidiario. Il diritto di rivalsa passa a EUROP ASSISTANCE / GENERALI nella misura in cui essa ha effettuato un risarcimento. Qualora anche un'altra compagnia eroghi le proprie prestazioni in modo sussidiario, le compagnie interessate si accolleranno i costi in quota proporzionale alla loro somma assicurata. I costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.

11. Prescrizione

I crediti cadono in prescrizione una volta trascorsi cinque anni dal verificarsi dell'evento assicurato.

12. Gerarchia delle norme

- 12.1. Le «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative» (confronta punto ii) hanno priorità rispetto alle «Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative» (confronta punto i).
- 12.2. In caso di discrepanze linguistiche tra la versione italiana, francese, inglese e tedesca delle CGA fa fede, in caso di dubbio, sempre la versione tedesca.

13. Indirizzi per i contatti

Per tutte le altre questioni concernenti la presente assicurazione (informazioni dettagliate, domande, denunce di sinistri, ecc.) è a disposizione dell'assicurato il servizio clienti di EUROP ASSISTANCE al numero di tel. +41 44 828 31 33 o per e-mail all'indirizzo help@europ-assistance.ch. Per emergenze mediche durante il viaggio chiamare il +41 44 828 31 33 (24 ore su 24). L'indirizzo per la corrispondenza è: EUROP ASSISTANCE (Svizzera) ASSICURAZIONI SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon.

14. Gestione e comunicazione dei dati / Ricorso a terzi

Le persone assicurate accettano il fatto che UBS rispettivamente EUROP ASSISTANCE / GENERALI possa ricorrere a terzi per adempiere ai propri compiti. Le persone assicurate danno inoltre il proprio assenso al fatto che UBS Card Center SA (gestione delle operazioni con carte di credito), in quanto incaricata di UBS, venga a conoscenza dei loro dati nella misura necessaria al corretto adempimento ai compiti loro assegnati relativamente alla presente assicurazione. Il titolare principale della carta di credito in modo particolare acconsente che EUROP ASSISTANCE e GENERALI possano verificare presso UBS Card Center SA se il titolare principale della carta di credito, al momento del sinistro, era in possesso di un contratto di carta di credito valido con UBS. In questa misura, il titolare principale della carta di credito autorizza UBS Card Center SA a fornire informazioni a EUROP ASSISTANCE / GENERALI. In questo senso le persone assicurate liberano le aziende in questione dal segreto bancario risp. dal segreto commerciale. EUROP ASSISTANCE e GENERALI elaborano questi dati risultanti dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per determinare il premio, chiarire i rischi, elaborare i casi di sinistro e per analisi statistiche. EUROP ASSISTANCE e GENERALI sono autorizzate ad acquisire e trattare i dati di terzi coinvolti direttamente necessari per l'elaborazione dei contratti e la gestione dei danni. Le parti coinvolte sono ugualmente autorizzate a ottenere informazioni rilevanti da tali terzi e a prendere visione degli atti ufficiali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e della gestione dei danni. Se necessario, i dati vengono trasmessi nella misura necessaria a terzi coinvolti, vale a dire ad altri assicuratori partecipanti, autorità, avvocati e periti esterni. La trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di individuare o prevenire un abuso assicurativo. Le parti contraenti si impegnano a trattare le informazioni così ottenute come riservate. I dati saranno conservati dalle suddette parti in formato fisico e / o elettronico.

15. Foro competente e diritto applicabile

- 15.1. Per tutte le pretese derivanti dal presente contratto i tribunali competenti sono quelli del domicilio svizzero della persona assicurata o dell'avente diritto al rimborso, nonché i tribunali delle sedi di EUROP ASSISTANCE / GENERALI.
- 15.2. Ad integrazione delle presenti disposizioni vale la legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA).

16. Sanzioni internazionali

EUROP ASSISTANCE e GENERALI non sono tenute ad offrire alcuna copertura né a pagare alcun danno o a fornire qualsiasi altra prestazione di cui al presente contratto se la concessione di tale copertura, il pagamento dei danni o la fornitura di qualsiasi altra prestazione ai sensi del presente contratto dovesse comportare la violazione da parte di EUROP ASSISTANCE / GENERALI di eventuali sanzioni, divieti o restrizioni secondo le risoluzioni delle Nazioni Unite o di sanzioni commerciali o economiche, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America e / o della Confederazione Svizzera. Se l'assicurato è una US person ed effettua viaggi da e verso Cuba, per poter usufruire di un servizio o di un pagamento è necessario che tale persona fornisca la prova di aver viaggiato a Cuba nel rispetto delle leggi degli Stati Uniti d'America.

17. Altre disposizioni

- 17.1. UBS ha stipulato con EUROP ASSISTANCE un'assicurazione collettiva per i clienti delle carte di credito UBS. Gli assicuratori sono EUROP ASSISTANCE / GENERALI. Dalla presente assicurazione non possono quindi derivare obblighi legali a carico di UBS, nemmeno in caso di sinistro assicurato.
- 17.2. Eventuali controversie tra l'assicurato e EUROP ASSISTANCE GENERALI non esonerano l'assicurato dall'obbligo di saldare i debiti derivanti dal rapporto relativo alla carta di credito.
- 17.3. EUROP ASSISTANCE e GENERALI si riservano il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni generali di assicurazione. Le modifiche verranno comunicate in forma adeguata e si considereranno accettate qualora il contratto per carte di credito non venga disdetto per iscritto prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

18. Esonero di responsabilità e caso di forza maggiore

Europ Assistance non può essere ritenuta responsabile dell'esecuzione difettosa di prestazioni risultanti da casi di forza maggiore o da eventi quali guerre civili o straniere, instabilità politica, movimenti popolari, sommosse, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizione alla libera circolazione di persone o di beni, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, disintegrazione del nucleo dell'atomo, né di ritardi nell'esecuzione di prestazioni risultanti dalle stesse cause.

ii. Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative

A. Assicurazione infortuni di viaggio e di volo

Art. 1. Infortuni assicurati

L'assicurazione copre le conseguenze di infortuni subiti da una persona assicurata in qualità di passeggero (conducente o occupante) di un mezzo di trasporto ai sensi della cifra 3, ivi incluse la salita e la discesa dall'automezzo, a condizione che le spese di viaggio (dedotto un eventuale anticipo in contanti pari al massimo al 20% delle spese di viaggio) siano state pagate con la carta di credito. È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a un fattore esterno straordinario.

Art. 2. Infortuni non assicurati

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- le conseguenze di eventi bellici. Qualora, tuttavia, si verifichi per la prima volta lo scoppio di una guerra e, nel Paese in cui soggiorna, l'assicurato ne venga sorpreso, la copertura assicurativa rimane in vigore per altri 14 giorni a partire dallo scoppio dell'evento bellico;
- le conseguenze della partecipazione a baruffe e risse, salvo che l'assicurato venga ferito dai litiganti senza prendervi parte o aiutando un soggetto indifeso;
- il suicidio, l'automutilazione o il tentativo di compiere tali atti;
- gli effetti di radiazioni ionizzanti;
- gli infortuni verificatisi con veicoli a motore e aeromobili in leasing;
- gli infortuni di volo con aeromobili ed elicotteri noleggiati personalmente da un titolare di carta a scopi commerciali o privati;
- gli infortuni sul tragitto di lavoro;
- abuso di alcol, stupefacenti o farmaci;
- partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore o barche.

Art. 3. Mezzi di trasporto assicurati

- Autobus;
- treno;
- e-scooter
- aereo (esclusi aerei pilotati personalmente);
- elicottero (esclusi elicotteri pilotati personalmente);
- bicicletta noleggiata;
- ciclomotore noleggiato;
- motocicletta noleggiata;
- autoveicolo noleggiato;
- natante noleggiato;
- natante (crociere, barca a vela, a motore a remi);
- taxi.

La copertura assicurativa si estende, inoltre, a taxi / autobus / treno quali mezzi di trasporto per l'aeroporto (il volo deve essere pagato con carta di credito), per il luogo di destinazione (hotel, casa di vacanza, ecc.), nonché per il luogo di domicilio. Per i viaggi effettuati mediante abbonamenti generali e a metà prezzo, sia l'abbonamento che il biglietto di viaggio devono essere stati pagati con la carta.

Art. 4. Veicoli a noleggio

È considerato veicolo a noleggio qualsiasi veicolo (auto, motoveicolo o ciclomotore), bicicletta o natante che venga utilizzato dietro compenso per il trasporto commerciale o privato di persone o merci e che venga dato a nolo da un offerente professionale.

Art. 5. Prestazioni assicurate

- a) Spese di trasporto e di salvataggio
In complemento alle prestazioni di un'assicurazione infortuni già in corso, vengono assunte entro 5 anni dal giorno dell'infortunio le spese fino a un massimo di CHF 60000, necessarie per:
- le operazioni di ricerca intraprese ai fini del salvataggio o recupero dell'assicurato;
 - tutti i viaggi e trasporti conseguenti all'infortunio necessari per trasferire l'assicurato al luogo di cura, con aeromobili, tuttavia, solo nel caso in cui ciò risulti indispensabile per motivi medici o tecnici;

– le operazioni di soccorso non a malattia o relative agli infortuni a beneficio dell'assicurato:

- il recupero e il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura.
- b) Caso di invalidità
Qualora un assicurato subisca a seguito di un infortunio assicurato un'invalidità determinata in base a criteri medici, GENERALI paga all'assicurato un'indennità di invalidità commisurata alla somma assicurata concordata (Gold, UBS key4 premium card CHF 600000, Classic / Standard, Basic, UBS key4 standard card CHF 300000) e al grado di invalidità in base all'apposita scala. Qualora l'assicurato fosse già invalido prima dell'infortunio, GENERALI paga la differenza fra le somme d'invalidità di cui al presente contratto per il grado d'invalidità precedente e successivo all'infortunio. La determinazione del grado di invalidità deve essere effettuata in Svizzera. L'indennità d'invalidità viene versata non appena risulta determinabile il grado d'invalidità residua.
- c) Caso di morte
Qualora un assicurato deceda a seguito di un infortunio assicurato, GENERALI paga la somma assicurata convenuta (Gold, UBS key4 premium card CHF 600000, Classic / Standard, Basic, UBS key4 standard card CHF 300000). Per gli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto il 16° anno di età, l'indennità di decesso è pari al massimo a CHF 10000. I beneficiari sono nell'ordine le seguenti persone:
- il coniuge sopravvissuto; qualora l'assicurato non sia sposato, il partner in concubinato convivente nella stessa economia domestica, in sua mancanza
 - i figli e i figli adottivi in parti uguali, in loro mancanza
 - i genitori, in loro mancanza
 - i fratelli e le sorelle.

Se il titolare di carta desidera derogare a tale designazione di beneficiari, deve inoltrare a EUROP ASSISTANCE, mediante lettera, una richiesta datata e firmata dal titolare della carta. La liberalità vale fino alla revoca. Nel caso in cui non sia presente alcuno dei superstiti elencati, vengono rimborsate solo le spese di sepoltura fino al 10% della somma assicurata.

- d) Spese di cura
Le spese di cura non sono assicurate.
- e) Indennità massima per persona assicurata
Per ogni assicurato e per uno stesso e medesimo infortunio viene corrisposta al massimo la somma convenuta, anche qualora l'assicurato possieda più di una carta o più certificati d'assicurazione.
- f) Prestazioni massime
Se più assicurati sono vittime di un infortunio con lo stesso aeromobile, le indennità che GENERALI deve corrispondere per ogni contratto sono limitate all'importo massimo di CHF 15000000 e di CHF 20000000 di un infortunio per tutti gli altri mezzi di trasporto. Se le pretese eccedono questo importo, la somma verrà ripartita in modo proporzionale.

Art. 6. Obblighi in caso di sinistro

Nel caso in cui un infortunio dia prevedibilmente diritto a prestazioni assicurative, è necessario consultare al più presto possibile un medico abilitato e ricevere cure adeguate. Inoltre, l'assicurato o l'avente diritto è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto tale evento ad EUROP ASSISTANCE. Un decesso deve essere comunicato per tempo ad EUROP ASSISTANCE, affinché questa possa organizzare un'autopsia qualora per la morte siano presumibili altre cause rispetto a un infortunio. La lesione dell'obbligo di notifica dell'infortunio comporta la perdita del diritto alle prestazioni assicurative, a meno che l'omissione in base alle circostanze sia configurabile come priva di colpa.

B. Collision Damage Waiver (CDW) (carte Gold e UBS key4 premium card)

Art. 1. Veicolo assicurato

L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato e guidato dalla persona assicurata utilizzando la carta (almeno il 50% delle spese di noleggio devono essere state pagate con la carta), con peso totale fino a 3500 kg. I veicoli che superano i 3500 kg di peso totale, taxi, veicoli di autoscuole, nonché veicoli usati nell'ambito del Car Sharing (come Mobility, ecc.) non sono assicurati.

Art. 2. Campo di applicazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. La copertura assicurativa ha inizio dalla data indicata sulla conferma di prenotazione/nel contratto di noleggio e termina alla data indicata sulla conferma di prenotazione/nel contratto di noleggio, al più tardi però con la restituzione del veicolo al noleggiatore. La copertura assicurativa è valida per i danni causati entro la durata del contratto.

Art. 3. Somma assicurata

La somma assicurata è limitata a CHF 10000 per evento.

Art. 4. Prestazioni assicurative

- a) L'assicurazione è intesa quale assicurazione complementare per veicoli a noleggio (inclusi motocicli). In caso di sinistro, EUROP ASSISTANCE risarcisce alla persona assicurata la franchigia addebitata dal noleggiatore (o da un'altra assicurazione).
- b) L'ammontare della prestazione assicurativa dipende dalla rispettiva franchigia, limitandosi, tuttavia, alla somma assicurata.

Art. 5. Eventi assicurati

- a) È assicurata la franchigia generatasi durante la durata del noleggio a seguito di un danno al veicolo noleggiato o di un furto dello stesso. Condizione per il risarcimento è un evento coperto da un'altra assicurazione e la rispettiva franchigia.

- b) Qualora il danno assicurato ai sensi della cifra 5a) non raggiunga l'ammontare della franchigia, EUROP ASSISTANCE si assume il danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.

Art. 6. Eventi non assicurati

- Danni per i quali la copertura assicurativa erogata non preveda alcuna franchigia.
- Danni causati da negligenza grave da parte del conducente.
- Qualora il conducente del veicolo abbia causato il danno in stato di ebbrezza (superamento del tasso di alcolemia previsto dalla legge del rispettivo Paese), sotto l'effetto di stupefacenti o di farmaci.
- Danni correlati a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore.
- Danni che non si verifichino su strade pubbliche o su strade non ufficiali.
- Danni alla roulotte e ad altri tipi di rimorchi.
- Danni esclusi dal contratto di assicurazione stipulato dal noleggiatore.
- I danni dovuti a eventi bellici o terroristici e a disordini di qualsiasi tipo, nonché alle misure adottate per contrastarli, così come quelli dovuti a catastrofi naturali ed eventi con sostanze atomiche, biologiche o chimiche;
- Danni causati dalla partecipazione a gare e allenamenti con veicoli a motore.

Art. 7. Obblighi in caso di sinistro

Per poter sollecitare le prestazioni di EUROP ASSISTANCE, la persona assicurata o avente diritto deve notificare per iscritto l'evento assicurato risp. il sinistro.

Oltre alla specie, devono essere presentati i seguenti documenti:

- conteggio della carta di credito / comprova che almeno il 50% delle spese di noleggio siano state saldate con la carta;
- contratto con indicazione della franchigia;
- rapporto di sinistro;
- conteggio di risarcimento;
- conteggio della carta di credito contenente l'addebito del danno e tasso di cambio in CHF ben visibili.

C. Garanzia del miglior prezzo (carte Gold e UBS key4 premium card)

Art. 1. Oggetto della copertura

- a) È assicurata la differenza di prezzo di oltre CHF 30 fra il prezzo d'acquisto effettivamente pagato dalla persona assicurata con carta di credito per una cosa mobile acquistata ad uso personale e un'offerta comprovatamente più vantaggiosa per il medesimo oggetto.
- b) La condizione è che, sia per quanto riguarda il venditore della cosa acquistata dalla persona assicurata che per quanto riguarda l'offerente più vantaggioso per il medesimo oggetto, si tratti di un commerciante con sede in Svizzera (ad es. negozio, vendita per corrispondenza, commerciante online, ecc.), risp. che, sia per l'oggetto acquistato dalla persona assicurata che per l'offerta comprovatamente più vantaggiosa per il medesimo oggetto, si tratti di un'offerta in / per la Svizzera e che né l'oggetto acquistato né quella offerta a un prezzo comprovatamente più vantaggioso siano state vendute o offerte in vendita nell'ambito di liquidazioni aziendali.
- c) Almeno il 50% del prezzo di acquisto deve essere stato pagato con la carta.

Art. 2. Somma assicurata

La somma assicurata è limitata a CHF 2000 per evento e per anno.

Art. 3. Prestazione assicurativa

Qualora la persona assicurata accerti nell'arco di 14 giorni dalla data di acquisto di un oggetto che soddisfi le condizioni di cui alla cifra 1 che un oggetto identico (stesso modello, medesima dotazione e confezione, identico numero di modello) venga offerto a un prezzo comprovatamente più vantaggioso di oltre CHF 30, EUROP ASSISTANCE rimborsa alla persona assicurata, tenuto conto della somma assicurata, la differenza appurata fra il prezzo effettivamente pagato dalla persona assicurata pattuita e il prezzo comprovatamente più vantaggioso per lo stesso oggetto.

Art. 4. Eventi/oggetti non assicurati

- Apparecchi di telefonia mobile;
- mezzi ausiliari medici (ad es. occhiali, attrezzature mediche, protesi, accessori medici);
- oggetti usati e merce di seconda mano;
- autoveicoli.

Art. 5. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro è necessario inviare all'indirizzo indicato nel modulo di denuncia del sinistro i seguenti documenti, unitamente al modulo di denuncia del sinistro compilato:

- conteggio della carta di credito / comprova che almeno il 50% del prezzo d'acquisto sia stato saldato con la carta;
- originale della ricevuta d'acquisto su cui siano visibili il prezzo e il giorno dell'acquisto;
- comprova della differenza di prezzo (ad es. prospetto pubblicitario esplicito, flyer, annuncio, conferma, ecc.) con indicazione della data di validità dell'offerta.

D. SOS soccorso – consulenza e/o assistenza in casi di emergenza

Art. 1. Prestazioni di servizio

Le persone assicurate possono richiedere le prestazioni di servizio di EUROP ASSISTANCE elencate nelle cifre 2 fino a 5 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, sia prima che durante il viaggio.

Art. 2. Travel Hotline

- Informazioni di viaggio;
- mediazione di ospedali e medici, nonché di avvocati e interpreti / traduttori all'estero;
- servizio di consulenza in caso di problemi nel Paese di viaggio;
- servizio di avviso.

Art. 3. Accertamento dello stato di salute

Europ Assistance accerta lo stato di salute della persona assicurata in caso di ricovero in ospedale nel corso di un viaggio assicurato, a condizione che disponga delle necessarie autorizzazioni. Europ Assistance garantisce in proposito l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati in termini di riservatezza e il rigoroso rispetto delle autorizzazioni trasmesse.

Art. 4. Organizzazione del rimpatrio d'emergenza

Dopo un primo salvataggio medico con successivo ricovero della persona assicurata durante un viaggio all'estero, EUROP ASSISTANCE organizza il trasferimento nell'ospedale più vicino e idoneo per le cure e / o il rientro nel Paese di domicilio fisso del titolare della carta (senza assunzione dei costi che ne derivano).

Art. 5. Organizzazione dell'assistenza legale

EUROP ASSISTANCE comunica alla persona assicurata che sta facendo un viaggio assicurato, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, nonché, se richiesto e se disponibile, l'orario d'ufficio di avvocati risp. legali. EUROP ASSISTANCE non fornisce alla persona assicurata alcuna consulenza legale e non si assume eventuali spese per avvocati, altre spese di consulenza legale o spese a esse collegate, di cui risponde la sola persona assicurata.

Art. 6. Responsabilità

Europ Assistance non risponde dei danni e dei danni conseguenti in connessione alla prestazione di servizio.

Art. 7. Costi

Tutti i costi di trasferimento e i costi relativi alle prestazioni organizzative sono interamente a carico della persona assicurata che se li deve accollare.

